

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 1/2026

ESTREMI

C.C. 15.01.2026, PRES. S. MOGINI, REL. M. BONI, EST. M. BONI, RIC. CONFL. COMP. IN PROC. GIOVANNI BRUNO E ALTRI, PG. G. ROMANO – G. CASELLA (DIFF.), RG N. 18703/2025

QUESTIONE CONTROVERSA

«Se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misura cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che l'abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto».

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. proc. pen., artt. 27, 28, 29, 30, 32.

SOLUZIONE ADOTTATA

Il conflitto negativo di competenza non sussiste e la misura tempestivamente rinnovata ex art. 27 cod. proc. pen. mantiene la sua efficacia.

* Consigliere della Corte di cassazione